

**REGOLAMENTO (CE) N. 2018/1999 DELLA COMMISSIONE**

del 21 settembre 1999

**relativo alla vendita, nell'ambito di una procedura di gara, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate ad essere esportate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1633/98<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

- (1) considerando che l'applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni bovine ha determinato la formazione di scorte in più Stati membri; che esistono sbocchi per tali prodotti in alcuni paesi terzi; che, per evitare un prolungamento eccessivo dell'ammasso, è opportuno mettere in vendita una parte di queste scorte mediante una procedura di gara ai fini della loro esportazione verso i paesi suddetti;
- (2) considerando che, fatte salve determinate eccezioni connesse all'impiego particolare al quale i prodotti in parola sono destinati, è opportuno assoggettare tale vendita alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione, del 4 ottobre 1979, relativo alle modalità di applicazione per lo smercio delle carni bovine acquistate dagli organismi d'intervento<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95<sup>(4)</sup>, in particolare i titoli II e III, e dal regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione, del 16 ottobre 1992, che stabilisce modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento<sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 770/96<sup>(6)</sup>;
- (3) considerando che, per garantire una procedura di gara regolare ed uniforme, si dovrebbero adottare determinate misure oltre a quelle indicate all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79;
- (4) considerando che è opportuno prevedere deroghe al disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2173/79, tenuto conto delle difficoltà amministrative che l'applicazione di tale disposto crea negli Stati membri interessati;
- (5) considerando che per motivi pratici non viene concessa alcuna restituzione all'esportazione per le carni vendute nell'ambito del presente regolamento; che tuttavia gli aggiudicatari sono tenuti a chiedere titoli d'esportazione per il quantitativo loro attribuito, secondo quanto

disposto dal regolamento (CEE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2648/98<sup>(8)</sup>;

- (6) considerando che, per garantire l'esportazione delle carni vendute verso i paesi terzi ammissibili, occorre prevedere la costituzione di una cauzione prima della presa in consegna e definire le relative esigenze principali;
- (7) considerando che i prodotti provenienti dalle scorte d'intervento possono aver subito in molti casi varie manipolazioni; che ai fini di una idonea presentazione e commercializzazione è opportuno autorizzare, a determinate condizioni, il reimpiego di tali prodotti;
- (8) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

**Articolo 1**

1. Si procede alla vendita dei prodotti d'intervento acquistati conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 805/68 per circa:
  - 2 000 tonnellate di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo d'intervento francese;
  - 800 tonnellate di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento irlandese.
2. Le carni suddette sono destinate ad essere esportate verso le destinazioni delle zone da «02» a «09» di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1230/1999 della Commissione<sup>(9)</sup>.
3. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, la vendita si effettua conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2173/79, in particolare i titoli II e III, e del regolamento (CEE) n. 3002/92.

**Articolo 2**

1. In deroga agli articoli 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 2173/79, le disposizioni del presente regolamento valgono come bando generale di gara.

<sup>(1)</sup> GU L 148 del 28.6.1968, pag. 24.<sup>(2)</sup> GU L 210 del 28.7.1998, pag. 17.<sup>(3)</sup> GU L 251 del 5.10.1979, pag. 12.<sup>(4)</sup> GU L 248 del 14.10.1995, pag. 39.<sup>(5)</sup> GU L 301 del 17.10.1992, pag. 17.<sup>(6)</sup> GU L 104 del 27.4.1996, pag. 13.<sup>(7)</sup> GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35.<sup>(8)</sup> GU L 335 del 10.12.1998, pag. 39.<sup>(9)</sup> GU L 149 del 16.6.1999, pag. 3.